

* * *

Lo schiavo venne sempre considerato nelle città dalmate come una cosa di proprietà soggettiva e mai oggettiva e, quindi, non vi troviamo traccia di « servi della gleba ». ⁽¹⁾

Tuttavia, pur essendo una cosa del padrone, secondo lo Statuto di Sebenico (L. II, c. 54) lo schiavo, al pari di un « filius familias », non poteva essere tenuto responsabile per impegni del « dominus », se non gli fossero pervenuti anche suoi beni:

Inhibemus ne filius familias propter contractus paternos, culpam vel debitum, possit inquietari modo aliquo, seu causa, nisi in quantum de bonis paternis pervenisset ad eum et quod de filiis dicitur, idem sit de libertis et de servis, et sic volumus observari.

In quanto apparteneva ad una persona, questa aveva il diritto di punirlo per eventuali colpe, però la legge sorvegliava affinché non esagerasse nell'applicazione della pena. Lo Statuto di Sebenico ad es. prescriveva (L. VI, c. 105):

Ne pena occurrat verterantibus suos domesticos. - Concedimus, quod quilibet possit verberare seu castigare personam cui panem dederit ad comedendum, sive fuerit suus famulus, vel famula, aut servus aut serva ⁽²⁾ nec de tali castigatione penam solvere teneatur. Nisi forte membrum destruxerit, vel debilitasset, in quo caso sit in provisione Domini Comititis et Curie qualiter verberator debeat puniri de tali debilitate seu destructione membri.

Non vogliamo che il figlio possa in alcun modo essere perseguitato per obbligazioni, colpa o debito del padre, se non in quanto gli fossero pervenuti dei beni paterni, e ciò che è stabilito per i figli, dovrà valere anche per i liberti e gli schiavi, e così sia osservato.

Non spetti una punizione a chi percuote i propri domestici. - Disponiamo che chiunque possa battere o castigare una persona da lui mantenuta, fosse essa suo domestico, o sua domestica, oppure schiavo o schiava, ⁽²⁾ nè per tale castigo o per tali percosse sia tenuto responsabile. Eccetto che non avesse distrutto qualche membro o non lo avesse minorato fisicamente, nel qual caso sia in facoltà del Conte o della Curia provvedere in qual modo il percussore debba essere punito per tale minorazione o distruzione di un membro.

Una disposizione analoga si trovava anche nello Statuto di Zara (L. V, c. 13), alla quale si faceva precedere il seguente preambolo:

Cum super familiam suam domini debeant dominari de jure, satis favorabiliter providimus, concedendum...

Poichè di diritto i capi devono comandare sulla propria famiglia, abbiano ritenuto di decidere che...

(1) Non così avveniva presso le popolazioni slave, sia limitrofe che dell'interno. Ci sono pervenuti diversi documenti di donazioni di terreni e ville da parte di principi slavi a chiese e conventi « cum servis et ancillis » ossia « con schiavi e schiave ».

(2) Questo è uno dei tanti casi risultanti dagli Statuti, in cui venivano accumulati nel trattamento dipendenti liberi e schiavi. Con i primi il padrone aveva stipulato un contratto di locazione di persona e quindi, per la durata dello stesso, poteva vantare su di essi gli stessi diritti che sugli schiavi. Ciò prova che questi ultimi non erano considerati come appartenenti ad una classe che fosse inferiore a quella dei soliti dipendenti.